



Decreto che approva altri articoli aggiuntivi.

23 Marzo 1909

Art. 1.

- Il Corso del Ginnasio è di cinque anni e quello del Liceo è di tre, nè per alcuna ragione questi termini di durata potranno essere abbreviati.

Art. 2.

- L'alunno che nella prima quindicina di Marzo abbandona la classe a cui è iscritto, non potrà subire altro esame che quello a cui sarebbe stato ammesso, se non si fosse allontanato dalla classe.

Art. 3.

- E' concesso ai soli cittadini sammarinesi, provenienti da scuola privata o paterna, di presentarsi agli esami di Licenza Ginnasiale e di Licenza Liceale, purchè nel primo caso siano trascorsi cinque anni dall'ottenuta Licenza Elementare o ammissione al Ginnasio, e nel secondo caso tre, anni dall'ottenuta Licenza Ginnasiale.

Disposizione transitoria.

I presenti Articoli aggiuntivi a modificazione del Regolamento per il Ginnasio-Liceo Governativo tuttora vigente andranno in vigore coll'anno Scolastico 1909 1910.